

Art. \_\_\_\_

Contributi ai Comuni della regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali

1. In considerazione della particolare congiuntura economica conseguente alla pandemia da COVID 19 in cui versa attualmente il Paese, ed al fine di rafforzare le urgenti iniziative di stimolo anticiclico all'economia regionale, la Regione Puglia attiva una programmazione straordinaria per concedere ai Comuni del territorio regionale contributi agli investimenti affinché realizzino interventi di manutenzione straordinaria, di miglioramento tecnico-funzionale e di riqualificazione di opere pubbliche di loro competenza cantierabili con assoluta urgenza.
2. La Giunta Regionale provvederà ad emanare appositi avvisi per l'assegnazione delle risorse disponibili, che prevedano l'attribuzione dei fondi a sportello, fornendo gli elementi specifici di ammissibilità degli interventi e le modalità di erogazione dei fondi, assicurando criteri applicativi finalizzati alla massima semplificazione procedurale.
3. La somma disponibile sarà ripartita tra i Comuni potenziali beneficiari in proporzione alla loro popolazione.
4. Per le finalità di cui ai commi che precedono, da attuarsi attraverso l'erogazione di contributi agli investimenti nel rispetto dell'articolo 3, commi 16 e 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 il ricorso all'indebitamento per un importo massimo di euro 200 milioni. Il debito autorizzato potrà essere contratto, con deliberazione della Giunta regionale, solo per far fronte a esigenze effettive di cassa, ai sensi dell'articolo 40, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 118/2011.
5. Alla contabilizzazione del finanziamento e degli interventi previsti dal presente articolo si provvede, nell'ambito del bilancio di previsione dell'anno 2020 e bilancio pluriennale 2020 -2022 approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 55, come di seguito:
  - a. parte entrata: assegnazione nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 di una dotazione finanziaria di euro 200 milioni con imputazione, in termini di competenza e cassa, al titolo 6, tipologia 3;
  - b. parte spesa: assegnazione nel bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020 di una dotazione finanziaria di euro 200 milioni con imputazione, in termini di competenza e cassa, alla missione 8, programma 1, titolo 2.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad operare le variazioni di bilancio che dovessero rendersi necessarie per eventuali rimodulazioni della spesa di investimento di cui al precedente comma 5.
7. L'onere presunto annuale, per il rimborso della quota capitale e relativa quota interessi, del debito autorizzato con il presente articolo, derivante dall'ammortamento a tasso fisso, entro il limite massimo pari al tasso determinato dalla Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti, è valutato in euro 9 milioni per un periodo massimo di trenta anni a decorrere dall'anno 2021 con imputazione a carico del bilancio pluriennale 2020 – 2022 approvato con legge regionale 30 dicembre 2019, n. 56, per quota capitale a valere sulla missione 50, programma 2, titolo 4 per euro 5 milioni nell'esercizio

finanziario 2021 ed euro 5,1 milioni nell'esercizio finanziario 2022, e per quota interessi a valere sulla missione 50, programma 1, titolo 1 per euro 4 milioni nell'esercizio finanziario 2021 ed euro 3,9 milioni nell'esercizio finanziario 2022; alla copertura della predetta spesa si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa bilancio di previsione pluriennale 2020 – 2022 come di seguito:

- a. esercizio finanziario 2021: missione 10 programma 2 titolo 1 per euro 9 milioni;
- b. esercizio finanziario 2022:
  - b.i. missione 1 programma 10 titolo 1 per euro 3 milioni;
  - b.ii. missione 9 programma 1 titolo 1 per euro 2 milioni;
  - b.iii. missione 18 programma 1 titolo 1 per euro 4 milioni.

Per le annualità successive si provvede con le leggi di bilancio riferite ai pertinenti periodi.

Luca (ARATI)



## CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

### X Legislatura

#### ATTO CONSIGLIO 1572

Disegno di legge n. 95 del 23.7.2020 "Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 2020 ai sensi del DDL n. 118/2011 e ss.mm.ii."

d'iniziativa del Governo regionale

#### Emendamento

**Aggiungere** il seguente articolo

##### Articolo .....

##### **(Allacci al servizio idrico integrato in aree di recupero)**

1. Nelle aree oggetto di variante di recupero approvate ai sensi della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e della Legge regionale 13 maggio 1985, n. 26 (Primi adempimenti regionali in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recuperi e sanatoria delle opere abusive), ovvero di altre leggi statali e regionali successive, e nelle more della conclusione del relativo procedimento attuativo comunale, il gestore del servizio idrico integrato provvede senza indugio ad assicurare gli allacci alle reti idriche e fognarie.
2. Gli allacci alle reti di cui al comma 1 sono consentiti qualora risultino già realizzate le reti idriche e fognarie ed emergano conclamate esigenze igieniche, sanitarie e ambientali, e rientrino nell'ipotesi prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera f, delle Norme tecniche di attuazione del Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI).
3. Qualora all'attività prevista dai commi precedenti risulti propedeutica l'autorizzazione comunale alla manomissione e al ripristino a regola d'arte delle sedi stradali, il gestore del servizio idrico integrato inoltra apposita comunicazione all'ente gestore della strada e avvia i lavori, salvo che nel termine perentorio di sette giorni dalla notifica non sopraggiunga un provvedimento con motivazione ostativa riferita alle modalità dei lavori di manomissione.

Fabiano Amati

#### **Copertura finanziaria:**

La presente disposizione non comporta variazioni a carico del bilancio regionale.

Fabiano Amati

**Riconoscimento dei Gruppi di Azione Locale quali Agenzie di Sviluppo Locale**

1. I Gruppi di Azione Locale, di seguito indicati GAL, attualmente operanti sul territorio regionale e convenzionate con la Regione Puglia per l'attuazione della misura 19 del PSR Puglia 2014/2020 e successive, sono riconosciuti quali Agenzie di Sviluppo Locale e operano quali soggetti privati nei territori di riferimento degli enti pubblici soci.
2. I GAL, anche ai fini della presente legge e nell'ambito della propria programmazione e progettazione di area, svolgono le seguenti attività, delegabili dagli enti pubblici soci ovvero promosse autonomamente dai GAL medesimi:
  - attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale di tipo partecipativo sostenute dai Fondi SIE - Fondi Strutturali e di Investimento Europei (FESR-FEASR-FSE-FEAMP e FCS).
  - animazione territoriale, promozione dell'attività d'impresa, *marketing* territoriale e politiche di attrazione nuovi investimenti, promozione e supporto all'impiego delle energie rinnovabili e delle tecnologie ambientali, indagine, studio, ricerca e monitoraggio di carattere socioeconomico sui territori di riferimento, supporto alla programmazione e alla progettazione territoriale degli enti locali.
3. La conservazione dello *status* di GAL quale Agenzia di Sviluppo Locale è subordinata alla permanenza delle seguenti condizioni
  - presenza negli organi di amministrazione di componenti, oltreché di natura privata, anche di natura pubblica rappresentativi del territorio di riferimento e del partenariato sociale componente della compagine societaria dei GAL;
  - presenza nella compagine societaria di quote in capo a soggetti di natura pubblica e privata e mantenimento delle stesse in capo a tali soggetti.
4. I GAL nello svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2 possono, previa specifica convenzione da adottarsi a cura della Giunta regionale e da sottoscrivere congiuntamente, configurarsi anche quali organismi intermedi di diritto pubblico di cui all' art. 2 punto 1.1) e 4 della Direttiva 2014/24 UE ed Art. 32 Par. 1 Reg. Ue. 1303/13.
5. Per le finalità della presente legge, a partire dal bilancio di previsione 2021, nel limite delle risorse disponibili, vengono stanziati le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione della presente legge;
6. Con apposito regolamento regionale, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono disciplinati i rapporti tra Regione Puglia e GAL derivanti dalla applicazione della presente legge.

D. P. (PENTASSOGUA)

SERGIO BLASI

FABIANO AMATI (firmato)

Al Presidente del Consiglio Regionale  
della Puglia

Emendamento

“Modifica alla legge regionale 01.12.2017, n. 49, e ss. mm. e ii. “Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico ai fini statistici”.

ARTICOLO 1


Modifica al comma 1 dell’art. 10 bis della legge regionale 01.12.2017 n. 49.

1. Il comma 1 dell’art.10 bis (soggetti destinatari) della l.r. 49/2017 e ss.mm.ii. è sostituito dal seguente nuovo comma 1:

“Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le strutture turistiche ricettive non alberghiere tra cui sono compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione, in tutto o in parte, per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).”.

BAD 27.07.2020

Il Consigliere

F. SCO PAOLO CARRO  


DDL N. 93 DEL 23/07/2020 "Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio 2020 ai sensi del D. LGS. n. 118/2011 e ss.mm.ii"

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

Contributo a sostegno del Comune di Sava per interventi in materia di reflui

In relazione ai lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione a servizio del Comune di Sava, al fine di concorrere alle spese sostenute dai cittadini per il servizio di svuotamento dei reflui, nel bilancio regionale autonomo nell'ambito della missione 9 programma 4 titolo 1 è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2020, in termini di competenza e di cassa, di euro 150 mila.



*Copertura finanziaria: variazione in diminuzione dai capitoli:*

*112105 -75.000,00 euro*

*131012 -75.000,00 euro*

*Missione 16 programma 1 titolo2*